

Accesso Al Mercato E Tutela Della Concorrenza: Qualche Breve Considerazione



News

La sezione "News" tenta di cogliere l'esigenza di aggiornamento periodico degli utenti.

Vuole cioè testimoniare l'**attualità** del mondo dei contratti pubblici: un'attualità costituita non solo da novità giurisprudenziali e normative, ma anche da fatti, opinioni e da ogni altro elemento, anche atecnico o espresso in linguaggio atecnico, la cui conoscenza si ritiene possa essere utile per soddisfare il bisogno informativo.

Search...





Quasi fosse uno dei degli dei minori dell'Olimpo, il principio dell'**accesso al mercato** di cui all'art. 3 del D.lgs. 36/2023 (secondo cui " [...] le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità [...] "), da "superprincipio" qual è (in virtù dell'investitura ricevuta dall'art. 4, che gli conferisce, assieme al principio del risultato ed al principio della fiducia, l'attitudine ad orientare l'interpretazione e l'applicazione di tutte le altre disposizioni del Codice), sembra aver goduto di bassa fortuna mediatica.

Non molti, infatti, hanno colto che come il principio del risultato, ispirato ad una logica di tipo economicistico, pare erodere il principio di legalità (seppur con molti caveat: non è però questa la sede per parlarne), il principio dell'accesso al mercato fagocita, sublima, ingloba, incorpora, assorbe il principio di concorrenza, analogamente ispirato ad una logica (epistemologicamente evoluta) [per cui la concorrenza non è il mercato e, conseguentemente, tutelare la concorrenza non equivale a tutelare il mercato](#).

Il cambio di rotta del legislatore dall'art. 3 va invece apprezzato quale parte coerente di una visione più ampia in cui la concorrenza viene è ridimensionata perchè vista come uno strumento (non sempre necessario) di raggiungimento dell'obiettivo della tutela del mercato, così come il principio del risultato eviterebbe controintuitività e pastoie procedurali derivanti da una applicazione iperformalistica delle norme.

Sul piano pratico, il principio dell'accesso al mercato potrebbe e/o dovrebbe operare in almeno tre modi.

Il *primo* modo, già noto (sicuramente in quanto declinazione del principio della concorrenza e quindi pienamente coerente con lo stesso), consiste nell'impedire che stazioni appaltanti ed enti concedenti possano prevedere requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi: la questione, già risolta attraverso il sistema delle SOA per i contratti di lavori, pare ancora piuttosto scoscesa per servizi e forniture, che si prestano, per la loro struttura e la loro funzione, ad atteggiamenti da parte di chi indice la procedura troppo severi o troppo indulgenti da parte di chi indice la procedura di affidamento.

Il *secondo* modo, anch'esso "rodato", consiste in quel complesso di tecniche argomentative volte a rintracciare ovunque (e forse "quantunque") il c.d. *favor participationis*.

Il *terzo* modo, a parer mio figlio di questa nuova impostazione, consiste invece nella possibilità, per stazioni appaltanti ed enti concedenti, di favorire l'ingresso di nuovi operatori economici, sottraendoli magari ad un confronto competitivo che desse troppa enfasi ad un dato curriculare concentrato per forza di cose sul passato, anziché sul futuro (la quale è, tra l'altro, la dimensione dei giovani e giovanissimi di oggi). La Stazione Appaltante, in altri termini, potrebbe ben affidare direttamente un appalto ad un operatore economico neo-costituito, che però dimostrasse di avere tutte le carte in regola per l'esecuzione dell'appalto, magari proprio in ragione degli specifici curricula professionali coinvolti. O, ancora, la Stazione Appaltante potrebbe selezionare gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata privilegiando elementi quale la "limitata anzianità nel settore" (un po' come il c.d. "tecnico giovane"), o comunque riservando una quota di inviti a soggetti interessanti in prospettiva.

Nei prossimi mesi, e con l'avvento della nuova giurisprudenza, vedremo il da farsi.

Categorie

Seleziona una categoria

Ultimi Contenuti



📅 MAGGIO 23, 2025

Non è sempre possibile calcolare la soglia di...



📅 LUGLIO 14, 2024

Indicazione specifica del ricorso al subappalto...



📅 MAGGIO 6, 2024

"Appalti con Puliatti" n. 18 del 5 maggio 2024: costi del...

« PREVIOUS POST

NEWER POST »



Le riserve negli appalti di lavori nel
D.lgs. 36/2023

Agli appalti PNRR e PNC non si applica
il D.lgs. 36/2023: così il parere MIT n.



P.Iva: 03139370831



Link Utili

News

Dirette streaming

Videocorsi

Codice Dei Contratti Pubblici

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2006 (D.LGS. 163/2006)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2016 (D.LGS. 50/2016)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI 2023 (D.LGS. 36/2023)

Contatti

info@newscontrattipubblici.it
donatello.puliatti@outlook.it
Tel:0942 574675